

Da **Milano** le linee guida: non serve ammissione di responsabilità, impugnabile il rigetto

# Reati, giustizia riparativa a 360°

## Mediazione possibile dalle indagini fino alla fase esecutiva

Pagina a cura

DI DARIO FERRARA

**G**iustizia riparativa ad ampio raggio. L'accesso al percorso di mediazione introdotto dalla riforma Cartabia è possibile fin dalle indagini preliminari sino alla fase esecutiva, al di là del tipo o della gravità di reato: non richiede l'identificazione di una vittima in concreto né il riconoscimento di responsabilità da parte dall'indagato, imputato o condannato. E quanto emerge dal nuovo schema operativo per l'applicazione dell'istituto introdotto dagli articoli 42-67 del decreto legislativo del 10/10/2022 n. 150, adottato a **Milano** da Corte d'appello, Tribunale ordinario, Tribunale di sorveglianza, Procura generale presso la Corte d'appello, Procura della Repubblica presso il Tribunale, **Ordine degli avvocati** e Camera penale: le linee guida aggiornano e sostituiscono quelle del giugno 2023, dopo l'istituzione formale nel distretto ambrosiano dei centri per la giustizia riparativa (Cgr). A febbraio il ministero della Giustizia ha annunciato l'apertura di 36 Cgr in tutta Italia: oltre che nel capoluogo lombardo si registrano strutture attive a Roma, Torino, Firenze, Bologna, Cagliari, Reggio Emilia, Lecco, Padova, Matera, Bari e Taranto. La procedura offre uno spazio neutrale, protetto e riservato, al cui interno le parti possono raccontare l'esperienza vissuta, esprimere i loro bisogni, ascoltare l'altro e confrontarsi sulle conseguenze del reato: il tutto con l'assistenza di un mediatore qualificato, terzo e imparziale. Assoluta la gratuità dell'iter.

**La composizione del conflitto.** L'obiettivo principale del percorso è la ricomposizione del conflitto generato dal fatto di reato. E ciò attraverso un percorso che consente: alla vittima, di vedere riconosciuto il danno subito e trovare uno spazio di ascolto; all'autore dell'offesa, di comprendere le conseguenze delle proprie azioni e di assumerne la responsabilità; alla comunità, di contribuire alla ricostruzione dei legami sociali.

La giustizia riparativa, insomma, può scattare se il programma è utile a risolvere le questioni derivanti dal fatto di reato e non c'è pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti: se ricorrono i due presupposti, il dissenso della vittima non prelude di per sé l'invio del richiedente al programma.

La competenza per l'invio ai programmi		
Fase del procedimento	Autorità giudiziaria competente	Provvedimento
Indagini preliminari	Pubblico ministero	Decreto motivato
Dopo l'esercizio dell'azione penale	Giudice che procede (Gip, Gup, giudice del dibattimento)	Ordinanza
Dopo la sentenza e prima della trasmissione degli atti	Giudice che ha emesso la sentenza	Ordinanza
Durante il giudizio di Cassazione	Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato	Ordinanza
Fase esecutiva	Magistratura di sorveglianza	Provvedimento senza particolari formalità

**La vittima "surrogata".** È previsto, in tal caso, che alla mediazione partecipi invece la vittima "surrogata o aspecifica", cioè una persona che ha subito un altro reato, possibilmente di analoga natura: lo scopo, spiega la Cassazione penale nella sentenza n. 8653 del 5/3/2026, è evitare che "il reo venga privato di strumenti utili al reinserimento sociale, solo perché non ha incontrato una vittima pronta al dialogo". La valutazione del consenso - personale, libero, consapevole, informato - è invece riservata al mediatore e risulta sempre ritrattabile senza effetti pregiudizievoli.

**No alla vittimizzazione secondaria.** No alla giustizia riparativa per l'imputato, tuttavia, se la persona offesa rischia di rivivere il trauma del reato, ad esempio i maltrattamenti in famiglia patiti dalla moglie ad opera del marito.

Bisogna evitare, spiega la Cassazione nella sentenza n. 14338 dell'11/4/2025, la «vittimizzazione secondaria» vietata dalla direttiva 2012/29/UE: l'imputato, nel caso specifico, risulta sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie, mentre i maltrattamenti hanno lasciato "ferite difficilmente rimarginabili" nella persona offesa, rimasta "particolarmente fragile": c'è il rischio, dunque, che l'adesione della vittima al percorso non sia frutto di una scelta vera e propria, mentre il programma può costituire un concreto pericolo per la moglie se per tutelarla risulta ancora in corso una misura cautelare.

**Gli obblighi informativi.** L'informazione sull'accesso ai programmi deve essere inserita in un catalogo tassativo di atti: da parte del pubblico ministero, dall'informazione di garanzia fino agli ordini di esecuzione; dal lato gip/gup, dagli adempimenti esecutivi cautelari fino al decreto penale di condanna e al giudizio abbreviato. L'obbligo va adempiuto anche negli atti preliminari al giudizio d'appello: l'informazione deve essere resa in lingua comprensibile, con interprete gratuito se necessario.

**Le autorità competenti.** L'autorità giudiziaria competente all'invio al programma durante le indagini è il pubblico ministero con proprio decreto, mentre dopo l'esercizio dell'azione penale è il giudice che procede, cioè Gip, Gup, giudice del dibattimento e Corte d'appello: all'ordinanza vanno allegati capo d'imputazione e recapiti delle parti. Dopo la sentenza e prima della trasmissione degli atti è competente il giudice che ha emesso la pronuncia; durante il giudizio di Cassazione, spetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Nella sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato il programma di trattamento può contenere "le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa".

**I risultati della mediazione.** Nei soli procedimenti per reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice può disporre la sos-

sensione del procedimento fino a 180 giorni, con conseguente sospensione della prescrizione, dei termini per l'improcedibilità e, se compatibili, di quelli di durata massima della custodia cautelare. Per tutti gli altri reati il procedimento prosegue parallelamente.

Gli esiti della mediazione possono essere simbolici o materiali: dichiarazioni, scuse formali, impegni comportamentali, accordi sulla frequentazione oppure risarcimento, restituzioni, condotte riparatorie.

Il risultato riparativo raggiunto con la partecipazione del querelante equivale a remissione tacita della querela. Per i reati procedibili d'ufficio o a querela irrimediabile, l'esito riparativo rileva come criterio ai fini della determinazione della pena, attenuante e condizione specifica per la sospensione condizionale breve della pena.

Nella fase di sorveglianza la partecipazione al programma è valutata ai fini della concessione di lavoro esterno, permessi premio e misure alternative, ma non costituisce condizione per il riconoscimento dei benefici. La mancata effettuazione del programma non produce effetti pregiudizievoli.

**Inutilizzabilità e riservatezza.** Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma sono assolutamente inutilizzabili nel procedimento penale e nella fase esecutiva. La riservatezza copre l'intera attività dei mediatori, conoscibili da terzi soltanto con il consenso dell'interessato e unica-

mente dopo l'irrevocabilità della sentenza. Chi è prosciolto può presentarsi di sua iniziativa al Cgresibendo la sentenza di non luogo o non doversi procedere, senza preventiva autorizzazione giudiziaria.

**I rimedi contro il diniego.** Resta da capire che succede in caso di diniego dell'istanza. Ha natura giurisdizionale il provvedimento del giudice del merito che rigetta la richiesta di accesso dell'imputato al programma di restorative justice: può dunque essere impugnato con l'appello o con il ricorso per cassazione insieme alla sentenza conclusiva del relativo grado. E ciò, spiegano le Sezioni unite penali della Cassazione sentenza n. 5166 del 9/2/2026, indipendentemente dal regime di procedibilità del reato interessato, dunque a querela o d'ufficio.

**La verifica del giudice.** Pesa sul punto la sentenza costituzionale del 24/7/2025 n. 128: è soltanto il programma che ha natura amministrativa, mentre è comunque un provvedimento giudiziario la decisione che autorizza o meno la parte del processo penale ad accedervi. Una volta iniziato il procedimento penale e fino all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, spetta infatti all'autorità giudiziaria dare il placet all'accesso all'iter di giustizia riparativa: il giudice compie una vera e propria verifica sull'esistenza dei presupposti per concedere l'autorizzazione e sull'effetto giuridico che lo svolgimento del programma può avere nel procedimento penale o sull'esecuzione della pena.

**Regime generale.** D'altronde, qualunque sia il regime di procedibilità del reato, lo svolgimento del programma di giustizia riparativa, tanto più se con esito positivo, produce effetti giuridicamente rilevanti che si traducono nell'estinzione del reato o in un trattamento sanzionatorio più favorevole all'imputato: il rigetto ha effetti sull'esito del processo perché impedisce l'operatività di istituti che influiscono sul trattamento sanzionatorio. E quindi il provvedimento che respinge l'istanza è impugnabile secondo il regime generale di cui all'articolo 586, secondo comma, Cpp.

Non si può invece impugnare il decreto con cui, durante le indagini preliminari, il pm rigetta la richiesta di accesso alla giustizia riparativa, questione che si può riproporre nella fase processuale successiva.

— © Riproduzione riservata — ■